

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 26 NOVEMBRE 2024

IL COMITATO ESECUTIVO.

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 15 giugno 2023, con la quale il Commissario straordinario dell'Automobile Club di Palermo è stato autorizzato a formulare, nell'ambito delle controversie in essere con la Curatela fallimentare della Società controllata ACI Service Palermo srl finalizzate al riconoscimento di crediti dalla stessa vantati nei confronti dell'AC per complessivi €. 8 milioni circa, una proposta di definizione transattiva del contenzioso mediante riconoscimento, da parte del Sodalizio, dell'importo massimo di €. 850.000, con anticipazione da parte di ACI delle relative risorse all'AC e rinuncia della controparte ad ogni ulteriore pretesa ed alla prosecuzione dei giudizi in corso, ivi compresa l'azione revocatoria attivata dalla Curatela medesima nei confronti dell'acquisto da parte dell'ACI del marchio *Targa Florio*, già di proprietà dell'AC; vista la nota a firma congiunta dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio, dell'Ufficio di Supporto Giuridico per il Presidente e dell'Avvocatura dell'Ente prot. n. 5911/24 del 25 novembre 2024; preso atto del decreto del 17 novembre 2024, con il quale il Giudice del Tribunale di Palermo delegato al fallimento della Società ha autorizzato la Curatela ad accogliere la proposta transattiva da ultimo avanzata dall'Automobile Club di Palermo e, per l'effetto, a sottoscrivere il testo dell'accordo formalizzato e condiviso dalle parti; visto l'atto transattivo all'uopo predisposto che prevede il versamento da parte dell'Automobile Club dell'importo di €. 790.000, a fronte del predetto credito complessivo di €. 8 milioni circa vantato dalla Curatela fallimentare, per la definizione di tutte le controversie pendenti tra le parti, con un accordo generale ed onnicomprensivo al fine di eliminare anche per il futuro ogni contenzioso comunque connesso anche indirettamente con i rapporti dedotti nei giudizi attivati, anche con riguardo alla citata azione revocatoria avverso la compravendita del marchio *Targa Florio*; tenuto conto, in relazione a tale ultimo aspetto, che l'atto transattivo prevede l'intervento dell'Automobile Club d'Italia ai fini della presa d'atto dell'intervenuta transazione del giudizio di revocatoria e della dichiarazione di adesione all'estinzione dello stesso per inattività, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio; vista la delibera del Commissario straordinario dell'AC di Palermo n. 37 del 22 novembre 2024, con la quale sono stati accettati i contenuti dell'atto transattivo ed è stata deliberata la richiesta all'ACI delle risorse necessarie ai fini della relativa formalizzazione; considerato che, a fronte della situazione di rilevante criticità gestionale come riscontrata dallo stesso Commissario straordinario nell'espletamento del suo incarico, permane l'impossibilità per il Sodalizio di sostenere con risorse proprie l'onere connesso alla definizione della transazione; rilevato l'interesse dell'ACI, in considerazione del vincolo federativo in essere con gli Automobile Club, a supportare la gestione commissariale dell'AC di Palermo nella definizione delle

controversie con la Curatela fallimentare alle condizioni di cui sopra, che risultano particolarmente vantaggiose rispetto all'ammontare complessivo del credito vantato nei giudizi in essere, peraltro già oggetto di sentenze non favorevoli al Sodalizio, una delle quali attualmente in fase di appello, salvaguardando nel contempo, con il venir meno dell'azione revocatoria attivata, la piena proprietà del marchio *Targa Florio*; tenuto conto che la misura di sostegno si inserisce nel quadro delle iniziative già deliberate dall'Ente in funzione del progressivo risanamento della gestione del Sodalizio; sentito il Collegio dei Revisori dei Conti; all'unanimità; **autorizza** il Presidente a sottoscrivere, per quanto di pertinenza dell'Ente, l'atto di transazione delle controversie in essere tra l'Automobile Club di Palermo e la Curatela fallimentare della Società ACI Service Palermo srl, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **autorizza** altresì l'erogazione allo stesso AC di Palermo di un'anticipazione di liquidità per l'importo di €.790.000 onde consentire all'Automobile Club di procedere al perfezionamento dell'atto, con corrispondente incremento della posizione creditoria dell'ACI nei confronti del Sodalizio. Il Presidente è incaricato della definizione degli aspetti amministrativi e contabili finalizzati a garantire l'attuazione ed il perfezionamento dell'operazione, ivi compresi quelli relativi alle modalità di anticipazione in favore dell'AC di Palermo ed alla regolazione di eventuali ulteriori spese di registrazione in corso di liquidazione.”.

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra

l'**AUTOMOBILE CLUB PALERMO**, P.IVA 00110800828, con sede legale in Palermo, Viale Delle Alpi n. 6, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, sig. Giovanni Pellegrino ([REDACTED]);

l'**A.C.I. (Automobile Club d'Italia)**, CF 00493410583 e P. Iva n. 00907501001, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Ing. Angelo Sticchi Damiani ([REDACTED]);

da una parte

e

la **Curatela del fallimento della società “ACI SERVICE PALERMO S.R.L. in liquidazione” (n. 186/2011 Tribunale di Palermo)**, cod. fisc. 03421930821, con sede legale in Raffadali (AG), Via Tivoli n. 22, in persona del Curatore pro-tempore, avv. Calogero Pisciotta.

dall'altra parte

PREMESSO

- che, con atto di citazione notificato il 4/6/2015, la Curatela del fallimento della società “ACI SERVICE PALERMO S.R.L. in liquidazione” (in avanti più semplicemente ACI SERVICE PALERMO S.R.L.) , con l'avv. Giovanni Troja, esperiva azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. (giudizio iscritto al n. 8493/2015 R.G.) nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società fallita in carica dal 12/6/2006 e AUTOMOBILE CLUB PALERMO (in avanti più semplicemente A.C. PALERMO), chiedendo per quanto rileva in questa sede:

.....[omissis]....

I.B). *ritenere e dichiarare che la AUTOMOBILE CLUB PALERMO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è corresponsabile in solido con gli amministratori ed i liquidatori della società fallita, ai sensi dell'art. 2476 c.c. e dell'art. 2497 c.c., per avere intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento degli atti dannosi per la società e per i creditori sociali meglio precisati in narrativa e per violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale nell'attività di direzione e coordinamento di società e dei danni derivanti da dette violazioni;*

I.C). *conseguentemente, condannare i sigg.[omissis].... e la AUTOMOBILE CLUB PALERMO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento, in favore della Curatela attrice, in persona del Curatore pro tempore, dei danni dipendenti dai comportamenti e dalle*

condotte descritte in citazione da quantificarsi in complessivi euro 2.063.616,00, ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che dovesse essere determinata in corso di causa e/o accertata dal Giudice in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme accertate, dalla data del 31/12/2006 sino all'effettivo soddisfo;

.....[omissis]....

Con vittoria di spese, compensi, oltre rimborso delle spese generali ed IVA e CPA, come per legge”;

- che l' AUTOMOBILE CLUB PALERMO si costituiva nel giudizio di cui sopra chiedendo al Tribunale in linea preliminare, di dichiarare la prescrizione dell'azione promossa dalla curatela attrice; nel merito, di ritenere e dichiarare che l'A.C. Palermo non è responsabile ex art. 2476 c.c. ed ex art. 2487 c.c. in relazione agli atti descritti in atto di citazione, e dunque rigettare tutte le domande formulate nei confronti dell'ente ed in subordine dichiarare che gli amministratori e/o i liquidatori dell'Acì Service Palermo s.r.l. in liquidazione: [REDACTED]

[REDACTED] vengano condannati, ex art. 2476 c.c., ciascuno nell'ambito delle responsabilità accertate in relazione alle singole condotte evidenziate, a tenere indenne l'Automobile Club Palermo dal pagamento dei danni che quest'ultimo fosse condannato a corrispondere a parte attrice;

- che, con ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, depositato in data 22/6/2015, la Curatela ha chiesto al Giudice Istruttore di volere autorizzare il sequestro conservativo, da eseguirsi sui beni immobili, beni mobili e crediti di qualsiasi genere, appartenenti, tra gli altri, alla AUTOMOBILE CLUB PALERMO, sino alla concorrenza di euro 2.500.000,00;

- che l'AUTOMOBILE CLUB PALERMO si è costituita nel giudizio cautelare (R.G. n. 8493-1/2015) chiedendo il rigetto delle domande proposte nel ricorso per sequestro conservativo dalla Curatela attrice;

- che, con ordinanza del 2/12/2015, il Giudice Istruttore ha autorizzato la Curatela del fallimento di ACI SERVICE PALERMO s.r.l., al sequestro conservativo di ogni diritto su beni mobili e immobili e di ogni credito di qualsiasi genere, da eseguirsi anche presso terzi, di spettanza, tra i vari soggetti, della AUTOMOBILE CLUB PALERMO, sino alla concorrenza di € 2.500.000,00;

- che, con atto notificato in data 12/01/2016 l'AUTOMOBILE CLUB PALERMO ha proposto reclamo avverso il provvedimento autorizzativo del sequestro conservativo;

- che, con provvedimento del 2/8/2016, il Tribunale di Palermo ha rigettato il reclamo (n.

18292/2015 R.G. riunito al n. 18065/2015 R.G.) proposto dall'AUTOMOBILE CLUB PALERMO, e confermato l'ordinanza di autorizzazione del sequestro conservativo;

- che il citato provvedimento di sequestro è stato eseguito, in danno della AUTOMOBILE CLUB PALERMO, con "atto di sequestro conservativo presso terzi ex art. 678 c.p.c.", su un credito contestato di € 365.500,00 vantato dalla AUTOMOBILE CLUB PALERMO nei confronti dell'ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore e legale rappresentante pro tempore, giusta provvedimento del G.Es del 3/6/2016 (proc. n. 398/2016);

- che, con atto notificato in data 20/7/2021, la Curatela ha proceduto poi ad un "Atto di esecuzione di sequestro conservativo di marchio", in forza del quale si è provveduto a sottoporre a sequestro, *"fino alla concorrenza del predetto importo di € 2.000.000,00 (€ duemilioni/00)"*, i marchi "Targa Florio"; detto atto di esecuzione è stato poi trascritto in data 27/7/2021;

- che, con ricorso del 6/8/2021, l'AUTOMOBILE CLUB PALERMO, ha proposto opposizione avverso l'atto di esecuzione del sequestro conservativo sui marchi in questione posto in essere dalla Curatela, deducendo di avere ceduto - con scrittura privata di compravendita, autenticata dal notaio Avv. Raimondo Zagami, in data 13/04/2021 (Repertorio n. 6501 raccolta 3483) - i marchi oggetto di sequestro alla AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA con atto del 13/4/2021, trascritto presso UIBM in data 23/7/2021;

- che il citato procedimento di opposizione (annotato al n. 3177-1/2022 R.G.), è stato riunito con il procedimento di opposizione di terzo promosso dall'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (annotato al n. 3177-2/2022 R.G.);

- che, all'esito del suddetto procedimento, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato la competenza funzionale in favore della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Palermo ed ha concesso termine alle parti per riassumere la domanda;

- che, pertanto, con comparsa in riassunzione del 23/12/2021, l'AUTOMOBILE CLUB PALERMO ha provveduto a riassumere entrambi i procedimenti chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione e nel merito insistendo nelle domande formulate in atto di opposizione (detto giudizio veniva iscritto al n. RG 17163/21);

- che con comparsa in riassunzione del 27/12/2021, anche l'ACI ha provveduto a riassumere entrambi i procedimenti, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione e nel merito insistendo nelle domande formulate in atto di opposizione e nell'atto di intervento (detto giudizio veniva iscritto al n. RG 17219/21);

- che, disposta la riunione dei suddetti giudizi, con provvedimento dell'1/7/2022, il Tribunale di Palermo, Sezione V Civile, ha accolto l'opposizione ed ha conseguentemente ordinato la sospensione dell'esecuzione del sequestro sui marchi "Targa Florio";
- che, con azione revocatoria ordinaria (proc. n. 6162/2022 R.G.), la Curatela ha chiesto all'On. Tribunale di Palermo di voler ritenere e dichiarare la inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. del contratto di "compravendita di marchi" intervenuto tra AUTOMOBILE CLUB PALERMO e AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, con scrittura privata autenticata dal notaio Avv. Raimondo Zagami, in data 13/04/2021 (Repertorio n. 6501 raccolta 3483), in forza del quale l'AUTOMOBILE CLUB PALERMO ha venduto alla AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA la piena proprietà dei marchi denominati "Targa Florio";
- che il detto procedimento sarà chiamato all'udienza del 12/11/2024;
- che il giudizio di merito dell'azione di responsabilità è stato definito con sentenza del Tribunale di Palermo, Sez. V Civile, n. 4504/2022 del 23/9-7/11/2022 (con correzione dell'errore materiale del 23/12/2022 annotato in calce all'originale della sentenza);
- che, con detta sentenza il Tribunale di Palermo ha, tra le altre statuizioni, condannato l'Automobile Club Palermo in solido con tutti gli altri convenuti al pagamento, in favore del fallimento dell'Acì Service srl della somma di euro 6.752.145,59, oltre interessi legali;
- che, a seguito della pubblicazione della sentenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 686 cpc e 156 disp att. c.p.c. il sequestro si è convertito in pignoramento;
- che, avverso la sentenza di merito hanno proposto [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] ha proposto appello incidentale l'AUTOMOBILE CLUB PALERMO ed ha infine proposto appello per le spese di lite la Curatela del fallimento ACI SERVICE PALERMO S.R.L.;
- che, con ordinanza del 25/9/2023, nella causa iscritta al n. 1885/2022 R.G., la Corte di Appello di Palermo, Sezione III Civile specializzata in materia di impresa, in accoglimento dell'istanza ex art. 351 c.p.c. proposta, tra gli altri, da Automobile Club Palermo, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza n. 4504/2022 del 07/11/2022 emessa dal Tribunale di Palermo;
- che, con provvedimento del 18/10/2023, il Giudice dell'Esecuzione, a seguito del provvedimento di sospensione della sentenza da parte della Corte di Appello di Palermo, visto l'art. 623 c.p.c. ha sospeso il processo esecutivo n. 398/2016 R.G. Es. Mob.;
- che, con provvedimento del 25/7/2024, la Corte di Appello ha disposto procedersi a nuova

consulenza contabile con un diverso CTU e fissando l'udienza del 27/9/2024 per il conferimento dell'incarico;

- che, con sentenza n. 1780 del 2018 emessa a definizione del giudizio n. 11335/2015 R.G., il Tribunale di Palermo ha condannato l'AUTOMOBILE CLUB PALERMO a pagare alla Curatela € 1.323.258,00;

- che avverso la citata sentenza l'AUTOMOBILE CLUB PALERMO ha proposto appello (RG 2302/2018 Corte di Appello di Palermo), allo stato ancora pendente;

- che la curatela del fallimento Aci Service, sulla base della sentenza n. 1780/2018, ha promosso pignoramento presso terzi contro l'AC Palermo e quest'ultimo ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ed il giudizio R.G. n. 3549/2021 è tuttora pendente;

- che da ultimo le parti, per mezzo dei rispettivi procuratori e senza che ciò implichi in alcun modo riconoscimento delle ragioni dell'una e dell'altra, hanno reciprocamente manifestato la disponibilità a definire transattivamente tutte le controversie tra esse pendenti, sopra richiamate alle condizioni qui di seguito indicate, con un accordo generale ed omnicomprensivo in guisa da eliminare anche per il futuro ogni contenzioso comunque connesso anche indirettamente con i rapporti per cui è causa e dedotti ad oggetto dei richiamati giudizi, anche con riguardo ad ACI; a tale riguardo il Curatore rappresenta di non essere a conoscenza della sussistenza di ragioni di credito e/o pretese della Curatela del fallimento ACI SERVICE PALERMO S.R.L. nei confronti dell'AUTOMOBILE CLUB PALERMO e dell'ACI, ulteriori rispetto a quelle fatte valere con i giudizi allo stato pendenti e definiti transattivamente con il presente accordo;

- che con decreto del 17/11/2024 il Giudice Delegato al fallimento, dott.ssa Floriana Lupo, ha autorizzato la Curatela a conciliare la lite alle condizioni indicate in decreto;

- che la presente transazione produce effetto tra le parti a far data dalla sua sottoscrizione.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue.

* * *

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente accordo.

ART. 2 – Presupposti e contenuto dell'accordo

Con la sottoscrizione della presente transazione, le parti dichiarano conciliate ed estinte tutte le controversie tra esse pendenti e come sopra richiamate, tra cui:

- la lite di cui al giudizio del Tribunale di Palermo n. 8493/2015 R.G., definito con sentenza n.

4504/2022 del 07/11/2022 emessa dal Tribunale di Palermo, salvo quanto si dirà nel prosieguo, limitatamente alla quota di debito risarcitorio dell'AUTOMOBILE CLUB PALERMO ed oggetto di appello;

- la lite di cui al giudizio del Tribunale di Palermo n. 11335/2015 R.G., definito con sentenza n. 1780/2018 emessa dal Tribunale di Palermo, attualmente pendente in appello con R.G. n. 2302/2018;
- la lite di cui all'azione revocatoria n. 6261/2022 R.G.;
- opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc (RG 3549/2021 Tribunale di Palermo) avverso il pignoramento presso terzi promosso dalla curatela per il pagamento di € 1.323.258,00;
- sequestro conservativo fino alla concorrenza di € 2.500.000,00 depositato in data 22.06.2015 e conseguente giudizio innanzi al Tribunale di Palermo R.G. n. 398 del 2016;

dietro il pagamento alla Curatela del Fallimento ACI SERVICE S.R.L., in persona del Curatore pro-tempore, avv. Calogero Pisciotta - a ciò debitamente autorizzato, giusta decreto di autorizzazione reso dal Giudice Delegato al fallimento, dott.ssa Floriana Lupo in data 17/11/2024 che si allega al presente atto - di una somma omnicomprensiva di **€ 790.000,00 (euro settecentonovantamila/00)**, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura transattiva.

Detto importo viene imputato dalle parti, separatamente, alla controversia definita con sentenza n. 1780/2018 e a quella definita con sentenza n. 4504/2022, e, con riguardo a quest'ultima, con riguardo ai singoli periodi in cui Automobile Club Palermo è stata condannato in solido con gli altri convenuti, secondo il seguente prospetto:

SOGGETTI CONDAN- NATI IN SOLIDO	IMPORTO CONDANNATORIO IN SOLIDO RESPONSABILITA' AMMINISTRATORI (A)							Decreto ingiuntivo, R.G. N° 2449/2015, Sez. Fallimentare di Palermo (B)		RESIDUO PER TRANSAZIONE RESPONSABILITA' E RI- PARTIZIONE QUOTA %	
	SUDDIVISIONE TRA I RESP. IN SOLIDO	SUDDIVISIONE TRA I RESP. IN SOLIDO	SUDDIVISIONE TRA I RESP. IN SOLIDO	SUDDIVISIONE TRA I RESP. IN SOLIDO	SUDDIVISIO- NE INTERNA DELL'IMPOR- TO TRA I RESP. IN SOLI- DO	SUDDIVISIONE TRA I RESP. IN SOLIDO	TOTALE (A)	IMPORTO CONDANNA	IMPORTO IPOTIZZATO 20% SUL MONTANTE TOTALE (B)	RESIDUO DA TRANSARE SU REPSON- SABILITA' IN SOLIDO	RIPARTI- ZIONE % TRANSA- ZIONE PRO QUO- TA SU TO- TALE PRO- POSTO
	2.842.482,54 €	463.421,35 €	1.595.289,27 €	1.638.109,38 €	89.975,93 €	122.867,12 €	6.752.145,59 €	1.323.258,00 €	264.651,60 €	525.348,40 €	790.000,00 €
██████	710.620,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	710.620,64 €				
██████	710.620,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	710.620,64 €				
██████	710.620,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	710.620,64 €				
██████	710.620,64 €	115.855,34 €	531.763,09 €	409.527,35 €	44.987,97 €	61.433,56 €	1.874.187,93 €	1.323.258,00 €	264.651,60 €	525.348,40 €	28,03%

SOGGETTI CONDAN- NATI IN SOLIDO	IMPORTO CONDANNATORIO IN SOLIDO RESPONSABILITA' AMMINISTRATORI (A)							Decreto ingiuntivo, R.G. N° 2449/2015, Sez. Fallimentare di Palermo (B)		RESIDUO PER TRANSA- ZIONE RESPONSABILITA' E RI- PARTIZIONE QUOTA %	
	SUDDIVISIONE TRA I RESP. IN SOLIDO	SUDDIVISIONE TRA I RESP. IN SOLIDO	SUDDIVISIONE TRA I RESP. IN SOLIDO	SUDDIVISIONE TRA I RESP. IN SOLIDO	SUDDIVISIO- NE INTERNA DELL'IMPOR- TO TRA I RESP. IN SOLI- DO	SUDDIVISIONE TRA I RESP. IN SOLIDO	TOTALE (A)	IMPORTO CONDANNA	IMPORTO IPOTIZZATO 20% SUL MONTANTE TOTALE (B)	RESIDUO DA TRANSARE SU RESPON- SABILITA' IN SOLIDO	RIPARTI- ZIONE % TRANSA- ZIONE PRO QUO- TA SU TO- TALE PRO- POSTO
██████	- €	115.855,34 €	531.763,09 €	409.527,35 €	- €	- €	1.057.145,7 7 €				
██████ I	- €	115.855,34 €	- €	- €	- €	- €	115.855,34 €				
██████	- €	115.855,34 €	531.763,09 €	409.527,35 €	- €	- €	1.057.145,7 7 €				
██████ A	- €	- €	- €	409.527,35 €	- €	- €	409.527,35 €				
P ██████	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
██████	- €	- €	- €	- €	- €	61.433,56 €	61.433,56 €				
██████	- €	- €	- €	- €	44.987,97 €	- €	44.987,97 €				
TOTALE PRO QUO- TA ACI PA	710.620,64 €	115.855,34 €	531.763,09 €	409.527,35 €	44.987,97 €	61.433,56 €	1.874.187, 93 €	1.323.258,00 €	264.651,60 €		
RIPARTI- ZIONE QUOTA 28,030721 % MON- TANTE € 1.874.187, 93	28,03%	28,03%	28,03%	28,03%	28,03%	28,03%		20,00%			
RIPARTI- ZIONE PRO QUO- TA SU TRANSA- ZIONE DI € 790.000	199.192,09 €	32.475,09 €	149.057,03 €	114.793,47 €	12.610,45 €	17.220,27 €		264.651,60 €			79 0.000,00 €

ART. 3 - Liti pendenti

Le parti dichiarano che, con l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto, esse non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra e pertanto dichiarano di rinunciare incondizionatamente e reciprocamente, una volta che AUTOMOBILE CLUB PALERMO avrà integralmente corrisposto quanto dalla stessa dovuto, ad ogni e qualsiasi pretesa, azione e controversia presente e futura che abbia fondamento su fatti ed atti posti a sostegno delle domande proposte dalla Curatela, nonchè di rinunciare nei loro rapporti alle impugnazioni proposte di merito e di legittimità, anche in via incidentale, avverso la sentenza n. 1780/2018 emessa dal Tribunale di Palermo, nonché avverso la sentenza n. 4504/2022 del 07/11/2022 emessa dal Tribunale di Palermo che dovranno essere considerate dalle parti tamquam non esset - con riferimento ai capi condannatori in favore della Curatela del Fallimento, così come dovrà essere considerata tra le parti tamquam non esset la sentenza che definirà gli appelli promossi avverso la

sentenza n. 4504/2022 e le decisioni emesse nei successivi gradi di giudizio.

Le parti, una volta che AUTOMOBILE CLUB PALERMO avrà integralmente corrisposto quanto dalla stessa dovuto, sottoscriveranno formale e reciproca rinunzia agli atti e alle domande del giudizio definito con sentenza n. 4504/2022 nonché agli atti e alle domande dei giudizi di appello riguardanti la citata sentenza, che sarà di seguito depositata alla cancelleria della Corte di Appello di Palermo per i provvedimenti consequenziali.

L'accordo non pregiudica e non potrà pregiudicare le azioni intentate dalla curatela nei confronti degli altri convenuti in giudizio, né l'azione di manleva di AUTOMOBILE CLUB PALERMO nei confronti dei sigg. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Le parti, pertanto, nel proseguire le azioni intraprese contro gli altri convenuti – nell'ambito dei giudizi di appello avverso la sentenza n. 4504/2022 del 07/11/2022 emessa dal Tribunale di Palermo - potranno proseguire e/o compiere l'attività istruttoria a supporto delle azioni intraprese, anche quando inerisca ad attività, fatti riscontri documentali e a quanto altro possa essere riferito all'altra parte del presente accordo e ciò al solo fine di accertare le eventuali responsabilità degli altri convenuti estranei al presente accordo o ad altri eventuali accordi transattivi definiti con la curatela.

Gli accertamenti così eseguiti in sede giudiziale, non potranno tuttavia essere utilizzati in alcuna sede contro l'altra parte della presente transazione ove la stessa sia puntualmente eseguita.

In relazione al giudizio di appello n. RG 2302/2018 Corte di Appello di Palermo, così come anche per gli altri giudizi indicati, le parti convengono di farlo estinguere per inattività, anche a seguito di richiesta congiunta di rimessione sul ruolo essendo la causa in decisione, precisando che dovrà comunque essere considerata tra le parti tamquam non esset la sentenza che dovesse essere emessa nelle more a definizione del citato giudizio di appello n. RG 2302/2018.

In relazione al giudizio di revocatoria, non essendo pertanto più attuale la pretesa originariamente avanzata per l'intervenuta presente transazione extragiudiziale, le parti convengono di farlo estinguere per inattività.

ART. 4 - Esclusione dell'efficacia novativa dell'accordo e natura parziaria della transazione

La presente transazione non ha efficacia novativa e il suo definitivo perfezionamento è subordinato all'effettivo pagamento delle somme di cui al precedente art. 2, in mancanza del quale decadranno tutti gli obblighi, impegni e rinunce di cui alla presente scrittura.

La presente transazione non involge altresì il capo di condanna in favore della Curatela ed a carico dei convenuti sigg.ri [REDACTED]

La transazione deve intendersi, con riguardo alle azioni, diritti, ragioni e pretese fatte valere dalla Curatela nei confronti di AUTOMOBILE CLUB PALERMO nel giudizio n.r.g. n. 8493/2015 R.G., come definito con sentenza del Tribunale di Palermo, Sez. V Civile, n. 4504/2022 del 23/9-7/11/2022, esclusivamente riferita alla quota di responsabilità e di danno gravante pro quota ad AUTOMOBILE CLUB PALERMO, con inapplicabilità dell'art. 1304 c.c., per non essere la transazione riferita alla intera situazione controversa, né all'intero debito solidale azionato in giudizio, con scioglimento del vincolo di solidarietà unicamente nei rapporti tra la Curatela e AUTOMOBILE CLUB PALERMO e con conservazione del vincolo di solidarietà, con le seguenti precisazioni, nei rapporti tra la Curatela attrice e i rimanenti condebitori, restando espressamente esclusa la possibilità, per i debitori che non abbiano preso parte alla presente transazione, di profittare della stessa.

La Curatela, tuttavia, al fine di evitare che AUTOMOBILE CLUB PALERMO possa essere chiamata a rispondere in via di regresso dagli altri convenuti in giudizio non transigenti, rimasti coobbligati in solido tra loro, per la parte di debito gravante sul condebitore non eseguito o che dovesse risultare insolvente e che, secondo quanto previsto dall'art. 1313 c.c. verrebbe a gravare anche a carico di AUTOMOBILE CLUB PALERMO, si obbliga ad agire esecutivamente nei confronti di ciascuno dei convenuti esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità e di danno su ciascuno gravante e a non agire anche per la quota di responsabilità e di danno gravante sugli altri convenuti non eseguiti o insolventi, ferma restando la responsabilità solidale degli stessi convenuti non transigenti nei confronti della Curatela, la quale ne potrà chiedere la condanna in solido nel giudizio di cognizione.

Le parti precisano che l'obbligo assunto dalla Curatela ha solo rilievo nei rapporti interni tra la stessa e AUTOMOBILE CLUB PALERMO e riguarda solo ed esclusivamente la fase esecutiva con espressa manleva da eventuali richieste di regresso degli altri convenuti in solido nei confronti di AUTOMOBILE CLUB PALERMO nel solo caso in cui la curatela, contravvenendo agli impegni assunti con la presente transazione, azionasse il titolo, in forza della solidarietà ivi disposta, oltre la quota gravante su ciascuno di essi.

ART. 5 – Esecuzione della transazione

Le Parti si obbligano a dare reciproca esecuzione alle disposizioni del presente contratto, nel rispetto dei

principi di buona fede contrattuale e diligenza del buon padre di famiglia.

Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che l'adempimento di ognuna delle obbligazioni previste dal presente accordo ha carattere essenziale avuto riguardo all'interesse delle Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c.; e ciò con particolare riferimento, fra le altre ed a titolo esemplificativo, alle obbligazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente atto.

Le parti ribadiscono che la presenta transazione non ha carattere novativo, con la conseguenza che in caso di mancato pagamento, da parte di AUTOMOBILE CLUB PALERMO, del saldo dovuto nel termine previsto dall'art. 2, la presente transazione dovrà intendersi risolta di diritto.

ART. 6 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Palermo.

ART. 7 - Spese

Le parti convengono che tutti i giudizi vengono definiti in via transattiva con compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il pagamento dell'imposta di registrazione delle sentenze e dei provvedimenti emessi nelle cause da transigere resterà a carico di AUTOMOBILE CLUB PALERMO ivi compresa l'imposta relativa alla sentenza n. 4504/2022 resa dal Tribunale di Palermo che ha indicato nei convenuti soccombenti (tra cui AUTOMOBILE CLUB PALERMO) i soggetti nei cui confronti recuperare l'imposta di registro prenotata a debito.

AUTOMOBILE CLUB PALERMO si riserva comunque la facoltà di azionare, in presenza dei presupposti di legge, nei confronti di Agenzia delle Entrate eventuale domanda di rimborso dell'imposta di registro che dovesse essere pagata in esecuzione della sentenza di n. 4504/2022 resa dal Tribunale di Palermo, laddove all'esito del giudizio di appello la Corte dovesse ridurre l'importo del condannatorio nei confronti degli altri convenuti; l'esercizio di tale facoltà non potrà incidere sugli effetti della presente transazione.

La Curatela si dichiara disponibile a prestare il consenso necessario per consentire la cancellazione delle formalità pregiudizievoli derivanti dalle iniziative promosse dalla Curatela nei confronti di AUTOMOBILE CLUB PALERMO e di ACI, fermo restando che rimarrà a cura e spese di AUTOMOBILE CLUB PALERMO formulare le necessarie istanze agli Uffici competenti.

I legali delle Parti sottoscrivono la presente transazione ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale anche ai sensi dell'art. 13 della vigente Legge professionale forense.

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA prende atto dell'intervenuta transazione del giudizio di revocatoria che la riguarda e dichiara di aderire all'estinzione dello stesso per inattività con compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

ART. 8 - Accordo concluso mediante scambio di corrispondenza

Il presente accordo è destinato a concludersi per scambio di corrispondenza commerciale e non sarà pertanto sottoposto ad oneri di registrazione, se non in caso d'uso. Gli eventuali oneri relativi verranno posti a carico della Parte che, con il proprio comportamento, avrà costretto l'altra a provvedere alla registrazione, determinando l'applicazione dell'imposta.

Palermo, _____

Il Curatore

Avv. Calogero Pisciotta

AUTOMOBILE CLUB PALERMO

in persona del suo legale rappresentante pro tempore

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

in persona del suo legale rappresentante pro tempore

Avv. Giovanni Troja

Avv. Vincenzo Di Lorenzo

Avv. Sergio Lio

Avv. Emanuele Lo Voi Geraci

Avv. Claudia Brucato

Avv. Pietro G. Cicerone

Avv. Francesco Guarino

Dott.ssa Stefania Rocca (ai soli fini della rinuncia alla solidarietà poiché nelle more volontariamente cancellata dall'Albo)

Avv. Aureliana Pera